

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 10/04/2020

CIRCOLARE N.8/2020

DECRETO LEGGE n.23 DEL 08/04/2020

Misure urgenti in materia di accesso al credito

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, il Decreto Legge n.23 del 08/04/2020 prevede un supporto statale che si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per le aziende di minori dimensioni. Nella prima parte descriviamo le novità introdotte per il Fondo PMI e nella seconda parte si introducono le novità inerenti le garanzie fornite dalla società SACE SPA.

Fondo Centrale di garanzia per le PMI.

Il Decreto Legge n.23 del 08/04/2020 prevede un forte potenziamento dell'operatività del Fondo PMI.

Tale potenziamento, previa autorizzazione della Commissione Europea, riguarda l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'importo erogato e l'operatività del Fondo che viene estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.

Quanto ai costi bancari la disciplina impone alle banche una forte riduzione dei costi; per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI con numero di dipendenti non superiore a n.499, comprese quelle che presentano alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

Importi massimi e condizioni

La garanzia viene rilasciata gratuitamente per finanziamenti il cui importo non deve superare alternativamente:

- il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite dal 01/01/2019 l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi d'investimento nei successivi 12/18 mesi;

Agevolazioni particolari per alcune categorie di imprese

Il Decreto Legge n.23 del 08/04/2020 prevede particolari agevolazioni:

- per le PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato);

- tutte le PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, il decreto prevede la possibilità di accedere a finanziamenti fino a € 25.000,00 e comunque nel limite del 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, a patto che l'inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione e che il finanziamento abbia una durata totale fino a 72 mesi; in questa ipotesi il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Sono inoltre ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% per l'importo garantito da Confidi o da altro Fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

Riguardante garanzie fornite dalla società SACE SPA per imprese di maggiori dimensioni

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE Spa concede, da subito e fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come di seguito identificate.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione. Per le PMI è però necessario aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.

Garanzia e durata

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La percentuale massima di garanzia è in funzione delle dimensioni dell'impresa ed è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

La procedura per il rilascio della garanzia è "semplificata" nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.

Importi del finanziamento

Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Divieti

I beneficiari della garanzia dovranno assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

Costi della garanzia e del finanziamento

Quanto ai costi bancari, le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un'operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch'esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:

- 0,25% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:

- 0,50% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 1% durante il secondo e terzo anno;
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM

STUDIO RAGOSTA